

2113

**STATUTO SOCIALE DELLA ASSOCIAZIONE**  
**"Società Amatori Cani da Traccia"**

**COSTITUZIONE E SCOPI**

-Art. 1 -E' costituita con sede in Milano, Viale Corsica n. 20 l'associazione specializzata denominata "Società Amatori Cani da Traccia - S.A.C.T.". L'Associazione S.A.C.T. è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) (del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determina, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell' E.N.C.I.).

L'Associazione S.A.C.T. ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razze **Hannoverscher Schweisshund** (Segugio di Hannover) e **Bayerischer Gebirgsschweisshund** (Segugio da Montagna Bavarese), svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l'Associazione S.A.C.T. fornisce periodicamente all' E.N.C.I. una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

L'Associazione S.A.C.T. è una Società senza fini di lucro.

-Art. 2 -Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:

- a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei Cani da Traccia ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l' E.N.C.I., con le Società cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva e il riconoscimento dell' E.N.C.I., nel quadro e con la disciplina da questi stabilite;
- c) favorisce attraverso la pubblicazione di studi ed articoli sulle riviste specializzate la preparazione teorica e pratica di quanti si interessano alle razze relativamente agli aspetti zootecnici e venatori, all'allevamento ed all'utilizzazione dei Cani da Traccia.
- d) L'Associazione S.A.C.T. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'E.N.C.I., ed in particolare il potere dell'E.N.C.I. di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'E.N.C.I. nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.
- e) L'Associazione presta all' E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:
  - di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall' E.N.C.I.
  - di comunicare all' E.N.C.I. le variazioni dell' elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall' Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall' E.N.C.I.

**SOCI**

- Art. 3 - Possono essere soci della S.A.C.T. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento ed alla valorizzazione dei Cani da Traccia, la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp]*

- **Art. 4** - I Soci della S.A.C.T. si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e i loro doveri nei confronti della Società od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia.

Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni.

- **Art. 5** - Per far parte in qualità di socio della Associazione S.A.C.T. occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci.

La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere iruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democrazia associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

- **Art. 6** - L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci.

- **Art. 7** - L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

- **Art. 8** - La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'articolo 7;
  - b) per morosità: quando il socio non provvede al pagamento della propria quota annuale associativa entro il primo semestre;
  - c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

- **Art. 9** - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Tutti i soci maggiorenni della Società specializzata, in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso dispongono del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Società stessa.

ORGANI SOCIALI

- **Art. 10** - Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall'E.N.C.I.
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Proibiviri;
- e) Il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti;
- f) Il Comitato Tecnico.

## ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- **Art. 11** - L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse due deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni di deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

- **Art. 12** - L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora quest'ultimo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale dovrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

- **Art. 13** - L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva pubblicazione sull'Organo Ufficiale dell'E.N.C.I. o alternativamente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Nei inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però il diritto di voto.

- **Art. 14** - L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della Società;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sui rendiconti finanziari;
- d) sulle modifiche dello Statuto;
- e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista dall'Art. 4;
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza dell'organo sociale.

Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

- **Art. 15** - Il Consiglio Direttivo è composto di sette consiglieri di cui sei eletti dall'Assemblea Generale fra i soci e uno designato dall'E.N.C.I. Il consigliere nominato dall'E.N.C.I. rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'E.N.C.I. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'E.N.C.I. circa lo stato a fondamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'E.N.C.I.

Att. 3  
F. M. M.

membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

**Art. 16** - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc.

**Art. 17** - Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti della Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente e due Vice Presidenti devono essere eletti fra i consiglieri; il/i Segretario/i ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

**Art. 18** - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o, qualora questi mancassero dal Consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

### IL PRESIDENTE

**Art. 19** - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente onorario anche non consigliere purché Socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

### PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

**Art. 20** - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;

- b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

In caso di scioglimento della Società il patrimonio dovrà essere destinato a finalità di utilità generale.

- **Art. 21** - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanza economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei soci va trasmessa in copia all'E.N.C.I..

**COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI**

- **Art. 22** - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci, eletti dall'Assemblea Generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

**IL COMITATO TECNICO**

- **Art. 23** - E' costituito da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. I tre membri saranno scelti fra i soci della S.A.C.T.; è però desiderabile che non più di uno dei tre sia membro del Consiglio Direttivo al fine di consentire una più autonoma attività nei confronti del Consiglio Direttivo stesso.

- **Art. 24** - Il Comitato Tecnico avrà la funzione consultiva di studiare argomenti zootecnici e tecnico-organizzativi inerenti le razze e di riferire gli esiti dei propri studi al Consiglio Direttivo. Gli specifici argomenti ai quali il Comitato Tecnico dedicherà la sua attività potranno essere indicati dal Consiglio Direttivo o autonomamente identificati dal Comitato Tecnico stesso.

**SEZIONE**

- **Art. 25** - Il Consiglio Direttivo può anche riconoscere sezioni periferiche (Delegazioni) allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi della Società ed alla valorizzazione del Cani da Traccia. In tal caso il Consiglio Direttivo potrà dettare le condizioni che riterrà opportune nell'interesse unitario dell'Associazione.

**NORME DISCIPLINARI**

- **Art. 26** - Ogni Socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'E.N.C.I. il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'E.N.C.I. nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Proviviri dell'Associazione S.A.C.T. nonché alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell'E.N.C.I..

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto dell'E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Proviviri. Le decisioni dei Proviviri dell'Associazione S.A.C.T. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto parsonalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo

213  
8

raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell' E.N.C.I.

L'Associazione S.A.C.T. ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell' E.N.C.I.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall' Assemblea Generale dei soci fra i soci che non ricoprono già la carica di Consigliere i quali rimangono in carica per tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell' Assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società.

In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall' esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

- **Art. 27** - L'organo ufficiale di stampa della S.A.C.T. è la stessa pubblicazione che già funge da organo ufficiale dell' E.N.C.I. Su tale pubblicazione, o su edite dall' E.N.C.I. la S.A.C.T. potrà dar corso alla stampa di un proprio notiziario periodico (Annuario) che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori dei Cani da Traccia e di interesse particolare per il Socio.

#### VARIE

- **Art. 28** - Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

- **Art. 29** - Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell' Assemblea Generale dei Soci entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi modifica al presente Statuto non potrà essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente della Società e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell' Associazione, prima di essere presentate all' Assemblea, devono essere comunicate all' E.N.C.I., per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

- **Art. 30** - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.